

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6313

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 gennaio 2006 (v. stampato Senato n. 3449)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(BUTTIGLIONE)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° febbraio 2006*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 815.940 per l'anno 2006, di euro 796.460 per l'anno 2007 e di euro 808.635 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
IL REGNO DI SVEZIA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, EDUCATIVA,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

La Repubblica Italiana e il Regno di Svezia (rappresentato dall'Istituto Svedese), qui di seguito denominati "le Parti contraenti", desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i loro due paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, educative, scientifiche e tecnologiche hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Lo scopo di questo Accordo è promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica fra i due Paesi.

Articolo 2

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria anche attraverso l'eventuale scambio di esperti. Esse promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche e scolastiche anche attraverso scambi di docenti universitari e ricercatori e attraverso progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.

Articolo 3

Le Parti Contraenti promuoveranno - previo mutuo consenso e nell'ambito dei propri mezzi finanziari - le attività di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private al fine di rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi e promuovere in ciascun Paese la diffusione della lingua e cultura dell'altro. Al riguardo le Parti Contraenti si incoraggeranno vicendevolmente ad inviare mostre rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Le Parti Contraenti promuoveranno l'attività dell'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma e dell'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma nei rispettivi ambiti di competenza.

Articolo 4

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione fra le istituzioni competenti nel settore dei beni culturali ed ambientali e gli archivi, i musei, le biblioteche, attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti particolarmente nei settori della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, tutela e gestione del paesaggio culturale e nel campo dell'editoria incoraggiando, in particolare, la traduzione, la pubblicazione di saggi e romanzi dell'altro Paese e promuoveranno attività presso mostre di libri.

Articolo 5

Le Parti Contraenti concordano sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale di tutti i paesi e di combattere il traffico illecito di beni culturali.

La Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire ed impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali è un importante strumento in tale ambito.

Articolo 6

Le Parti Contraenti promuoveranno l'insegnamento della lingua, letteratura e cultura italiana in Svezia e della lingua, letteratura e cultura svedese in Italia. Le Parti Contraenti concordano di favorire le istituzioni universitarie e scolastiche che insegnino le rispettive lingue e di facilitare lo scambio di materiale didattico.

Articolo 7

Le Parti Contraenti offriranno, su base di reciprocità, borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie, enti di ricerca e conservatori in tutti i settori.

Articolo 8

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro, e della cinematografia attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival ed altri eventi importanti.

Articolo 9

Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse.

Articolo 10

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di programmi culturali e cinematografici fra i rispettivi organismi radio-televisivi e cinematografici.

Articolo 11

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e delle attività giovanili.

Articolo 12

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista, incaricata di formulare programmi esecutivi di durata biennale e di esaminare il progresso della cooperazione culturale, educativa e scientifica fra i due Paesi.

La Commissione, che sarà convocata attraverso i canali diplomatici, si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali.

Articolo 13

I mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi congiunti, previsti dal presente Accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti Contraenti abbiano comunicato l'un l'altra l'adempimento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 15.

Il presente Accordo avrà durata illimitata.

Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo che verrà notificata all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 29 novembre 2001, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, svedese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL REGNO DI SVEZIA



**AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE KINGDOM
OF SWEDEN ON CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL CO-OPERATION**

The Republic of Italy and the Kingdom of Sweden (represented by the Swedish Institute), hereinafter referred to as the Contracting Parties, wishing to strengthen the ties of friendship between their two countries and to promote mutual understanding and knowledge by enhancing their cultural, educational, scientific and technological relations, have agreed on the following:

Article 1

The purpose of this agreement is to promote and carry out activities that favour the cultural, educational, scientific and technological co-operation between the two countries.

Article 2

The Contracting Parties shall favour co-operation in the fields of school and university education, also through the possible exchange of experts. They shall promote co-operation between their respective academic and school institutions, also through the exchange of teachers and researchers, as well as through the joint realisation of research projects of common interest.

Article 3

The Contracting Parties shall - subject to their mutual consent and within the limits of their budgets - promote the activities of public and private institutions and organisations in order to strengthen the cultural relations between the two countries and to promote in each country the diffusion of the language and culture of the other. In this respect, the Contracting Parties encourage each other to send to the other country exhibitions illustrating its own artistic and cultural heritage.

The Contracting Parties shall promote the work of the Istituto Italiano di Cultura in Stockholm and the Svenska Institutet i Rom (Istituto Svedese di Studi Classici a Roma) within their respective fields of work.

Article 4

The Contracting Parties shall promote co-operation between their institutions competent for the protection of the cultural and environmental heritage, as well as their archives, museums and libraries through the exchange of information, documentation and experts, particularly in the fields of protection, preservation and restoration of cultural assets, preservation and management of the cultural landscape as well as in the field of publishing, in particular by encouraging the translation and publication of essays and novels of the other country, and by promoting activities at book fairs.

Article 5

The Contracting Parties agree on the need to protect the cultural heritage of all countries and to combat the illicit trade of cultural property.

The Unesco Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property is an important tool in this context.

Article 6

The Contracting Parties shall promote the teaching of the Italian language, literature and culture in Sweden and of the Swedish language, literature and culture in Italy. The Contracting Parties agree to promote the university and school institutions teaching their respective languages and facilitate the exchange of didactic material.

Article 7

The Contracting Parties shall offer, on a reciprocity basis, scholarships to students and graduates of the other country to conduct studies and research at graduate or in academic institutions, research units and conservatories in all fields.

Article 8

The Contracting Parties shall favour co-operation in the fields of music, dance, figurative arts, theatre and cinema through the exchange of artists and the participation at festivals and other major events.

Article 9

The Contracting Parties shall promote the development of scientific and technological co-operation between public and private institutions and organisations in the two countries in fields of common interest.

Article 10

The Contracting Parties shall encourage the exchange of cultural programmes and film between their radio, television and film institutions.

Article 11

The Contracting Parties shall encourage the exchange of information and experiences in the fields of sports and youth activities.

Article 12

In order to implement the Agreement, the Contracting Parties decide to set up a Joint Commission, entrusted with formulating executive programmes of biannual duration and reviewing the progress achieved by the cultural, educational and scientific co-operation between the two countries.

The Commission, which shall convene through diplomatic channels, shall meet alternatively in the respective capitals.

Article 13

The financial means required for the implementation of the joint programmes envisaged by this Agreement shall be allocated according to the provisions embodied in the laws of each state.

Article 14

This Agreement shall enter into force sixty days after the receipt of the last written notice by which the Contracting Parties inform each other that their respective internal procedures for the entry into force of the Agreement have been complied with.


Article 15

This Agreement shall have an unlimited duration.
Each Contracting Party may revoke it at any time through diplomatic channels. The termination shall enter into force six months after the Contracting Parties have been notified. The termination shall in no way affect the implementation of the ongoing programmes agreed upon during the validity of this Agreement, except if otherwise decided by the Contracting Parties.

In witness thereof, the undersigned representatives, having been fully authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Rome on 29 November 2001, in two originals in the Italian, Swedish and English languages, all texts being equally authoritative. Should any dispute arise on its interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF ITALY



FOR THE KINGDOM OF SWEDEN



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0080740